

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 129/10[^]

4^a COMM. CONSILIARE

Consiglio regionale della Calabria  *Consiglio Regionale della Calabria*
2^a COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE concernente "Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18" (Norme in materia di usi civici).

Relazione

Al fine di tutelare e valorizzare i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive e per assicurare la salvaguardia ambientale e culturale e la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria, la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 18 del 21 agosto 2007, recante "Norme in materia di usi civici", modificata ed integrata con le LL.RR. 7/2008, 15/2008, 33/2008, 10/2009, 49/2009, 17/2010, 34/2010, 17/2011, 47/2011, 69/2012, 56/2013, 7/2015, 28/2015.

Il provvedimento di che trattasi ha inteso disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

Tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 27 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18, per come modificato dalla L.R. n. 56/2013, art. 5, comma 8, prevede che le istanze del procedimento semplificato debbano essere presentate dagli interessati ai Comuni, a pena di decadenza, entro il 31.12.2015, appare opportuno provvedere ad una revisione del citato comma 1, al fine di estendere il termine di efficacia della Legge Regionale di 1 anno, in attesa dell'approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale, e quindi prorogare il termine fissato dal comma 1, dell'art. 27, della Legge, al 31/12/2016.

Si tratta sostanzialmente di una proroga "speciale" dell'efficacia dei suddetti titoli, che si differenzia dalla proroga "ordinaria" prevista all'art. 15 del DPR 380/2001. Una proroga, quindi, che si applica in modo automatico e senza il necessario provvedimento motivato di cui al citato art. 15 del 380/01.

La modifica normativa proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale ed afferente al mero differimento del termine di cui al comma 1 dell'articolo 27 citato, nell'ambito di sequela procedimentale che vede coinvolti cittadino interessato e Comune.

Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18 "Norme in materia di usi civici" (modificata ed integrata con le LL.RR. nn. 7/2008, 15/2008, 33/2008, 10/2009, 49/2009, 17/2010, 34/2010, 17/2011, 47/2011, 69/2012, 56/2013, 7/2015, 28/2015)- Modifiche al comma 1 dell'art. 27.

TESTO

Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell'art. 27, della L. R. 21.08.2007 N. 18)

I. Al Comma 1, dell'Articolo 27, della Legge Regionale 21 Agosto 2007, N° 18 :

1. le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2016".

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 9935 del 7/3/2016

Classificazione 2.5

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

ON. MAURO D'ACRI

